

I
Che non sarà offerta alcuna ammessa tanto all' Asta , quanto a Polizze segrete , quanto ancora per trattativa , senza l' avvallo di Sicurtà provatamente idonea , o senza altra valida documentata cauzione.

II.

Che ogni obblazione all' Asta , ed eziandio le Schede segrete producibili per giorni tre susseguenti a quello della Deliberazione , e non minori del sei per cento d' aumento sopra l' importare dell' Offerta che sarà stata accolta all' Asta ; le obbligazioni delle Sicurtà , ed i Certificati relativi , dovranno presentarsi in Carta Bollata , giusto al prescritto della Legge 11. Settembre 1802. , e dalla Legge Generale di Finanza 17. Luglio 1805. Titolo V. Sezione seconda.

III.

Che le Oblazioni non dovranno contener Condizioni contrarie alle Leggi in vigore , ed ai patti normali ; sotto dichiarazione che si terranno per non apposte , e che nullameno sarà nel restante tenuto l' Offerente in obbligazione .